

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1235)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1965
(V. Stampato n. 2095)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 1965*

**Norme di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea**

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**

Ordinamento, scopi, organizzazione del Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea.

CAPO I.**IL FONDO E GLI ISCRITTI****Art. 1.***Istituzione e scopi del Fondo.*

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle Aziende di navigazione aerea ».

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 2.*Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria.*

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della «Cassa nazionale della gente dell'aria» di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della ge-

stione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

Art. 3.

Passaggio all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria.

Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.

Art. 4.

Obbligo dell'iscrizione.

Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo le categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del Codice della navigazione, iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria ed assunte da aziende di navigazione aerea con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del Codice citato.

Art. 5.

Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata « Cassa nazionale della gente dell'aria » alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.

CAPO III.

GLI ORGANI

Art. 6.

Comitato di vigilanza.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovrintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza, del quale fanno parte:

a) il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) il Direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;

e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;

f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle Aziende di trasporto aereo;

g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale.

In mancanza di associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facoltà di provvedere diret-

tamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Poteri del Comitato di vigilanza.

Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:

1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;

2) di dare parere sulla accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

4) di dar parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;

5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;

6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Art. 8.

Collegio dei Sindaci.

Le funzioni dei Sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

CAPO III.

IL PATRIMONIO E GESTIONE
FINANZIARIA

Art. 9.

Entrate del Fondo.

Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;
- b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;
- c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;
- d) dalle somme dovute dalle Aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalità;
- e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
- f) dalle rate di pensione prescritte;
- g) dalle ammende di cui al successivo articolo 52.

Art. 10.

Sopravvenienze attive.

Sono devoluti al Fondo:

- a) la metà delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;
- b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;
- c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.

Art. 11.

Bilancio tecnico.

Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico della Gestione del fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.

Art. 12.

Gestione del Fondo.

Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento nonchè, per ciascun iscritto, di una somma corrispondente ai contributi, relativi all'intera anzianità di servizio, calcolati nei limiti e alle condizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

TITOLO II.

Il trattamento di previdenza.

CAPO I.

I CONTRIBUTI

Art. 13.

Retribuzione soggetta a contributo.

La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

- a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;
- b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;
- c) indennità accessorie e speciali, nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sulla assicurazione generale obbligatoria.

Art. 14.

Misura e versamento del contributo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 ed è ripartito per i 3 quinti a carico delle aziende e per 2 quinti a carico del personale.

La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.

Finchè non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle Aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione.

Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.

L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 55° anno di età.

Art. 15.

Tenuta dei conti delle Aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle Aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° ottobre, ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1° gennaio.

A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le Aziende debbono

comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.

Il conto di cui al primo comma del presente articolo è chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle Aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denunce trimestrali sarà chiuso addebitando alle Aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denunce di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle Aziende in applicazione del successivo articolo 19.

Art. 16.

Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie.

Tutti i crediti del Fondo per contributi, interessi e penalità sono riscossi, in caso di mancato pagamento da parte delle Società entro il termine di cui al quarto comma del precedente articolo 14, con i mezzi, i privilegi e le procedure vigenti per le Imposte dirette.

All'uopo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione e li trasmette all'Intendenza di finanza delle rispettive Province perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione, in unica soluzione, alla più prossima sca-

denza, purchè tra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso in favore del Fondo.

Art. 17.

Contribuzione nei periodi di sopsensione dal servizio e di malattia.

L'obbligo del versamento del contributo, di cui al precedente articolo 14, da parte delle Aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'età dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia già conseguito la pensione a carico del Fondo.

Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonchè nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della Azienda.

L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione può essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza.

La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo allo iscritto.

La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.

I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puer-

perio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico della Azienda e del personale.

Art. 18.

Responsabilità solidale per il versamento dei contributi.

In caso di fusione o cessazione di imprese, di Aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'Azienda, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Art. 19.

Elenchi di contribuzione.

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le Aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 è obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente.

Entro il 30 giugno dello stesso anno le Aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.

Art. 20.

Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:

- 1) cognome e nome;
- 2) stato di famiglia;

3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;

4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.

Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle Aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le Aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.

Art. 21.

Prescrizione dei contributi.

La prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non opera per i contributi dovuti e non versati al Fondo per la previdenza del personale di volo.

CAPO II.

LE PRESTAZIONI

Art. 22.

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione.

Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando siano stati esonerati dal servizio e:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 55° anno di età e possono far valere un periodo utile di almeno 15 anni;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo utile di almeno 15 anni. In questo ultimo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
54	0,92377	0,92857
53	0,85490	0,86365
52	0,79251	0,80451
51	0,73585	0,75050
50	0,68428	0,70105
49	0,63724	0,65568
48	0,59424	0,61397
47	0,55485	0,57555
46	0,51870	0,54009
45	0,48547	0,50730

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico, o da altro documento equipollente, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che possano far valere un periodo utile di almeno cinque anni e siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 23.

Periodi utili a pensione.

Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:

a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;

b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;

c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.

Art. 24.

Retribuzione pensionabile.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 13, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, maggiorato della media aritmetica degli elementi retributivi previsti dalla lettera *c)* dello stesso articolo 13.

Detta media è operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servizio presso la Società dalla quale il pensionando medesimo dipendeva, ed è calcolata sugli elementi retributivi percepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si assumono, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi indicati alle lettere *a)* e *b)* di cui al precedente articolo 13 spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quella del pensionando, in servizio presso la stessa Società, maggiorati della media di cui al precedente comma.

Restano in ogni caso escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento, od a cause di carattere straordinario, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio nonché le variazioni retributive, intervenute nello stesso periodo, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio o di pensioni di invalidità.

Art. 25.

Determinazione della misura della pensione.

La misura della pensione è pari a tanti trentesimi del 75 per cento della retribuzio-

ne pensionabile di cui al precedente articolo 24, per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata la pensione di invalidità di cui al precedente articolo 22 punto *b*), essere inferiore ai quindici trentesimi del 75 per cento della predetta retribuzione pensionabile.

Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.

La pensione annua è dovuta in tredici quote mensili.

La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1° dicembre ed è corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione.

Art. 26.

Accertamento dell'invalidità.

L'accertamento della inabilità di cui al punto *a*) del precedente articolo 22 è eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.

Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneità al volo, ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facoltà di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa aeronautica. L'iscritto ha facoltà di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.

Il giudizio della Commissione è definitivo.

L'accertamento dell'invalidità di cui al punto *b*) del precedente articolo 22 è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso i provvedimenti dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 55.

Art. 27.

Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo.

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

Durante il periodo di rioccupazione, la Società è tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.

Art. 28.

Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione.

All'atto della cessazione della rioccupazione si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente articolo 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio.

Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione di cui al precedente comma, qualora la ricostituzione sia richiesta per periodi di rioccupazione ciascuno dei quali abbia avuto durata inferiore ai do-

dici mesi, nè quando le ricostituzioni siano state già operate due volte.

In tali casi è ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo articolo 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 38.

Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo articolo 34, il calcolo della pensione complessiva verrà effettuato riducendo l'anzianità contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale.

Art. 29.

Pensione al coniuge superstite ed ai figli.

Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo utile di almeno cinque anni.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrono uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari al:

75 per cento, con il concorso di un figlio;

90 per cento, con il concorso di due figli;

100 per cento, con il concorso di tre o più figli.

Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data del-

la morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.

Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione è corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.

Art. 30.

Pensione per i figli e gli ascendenti.

Qualora l'iscritto il quale possa far valere un periodo utile di almeno 5 anni o il pensionato muoiano senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

- 60 per cento, per un solo figlio;
- 75 per cento, per due figli;
- 90 per cento, per tre figli;
- 100 per cento, per quattro o più figli.

Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:

1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto o del pensionato.

La misura della pensione è pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato.

Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non è subordinato ad alcuna condizione di età.

Art. 31.

Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione.

La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:

a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni;

c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.

Perde altresì il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.

Ove si tratti della vedova, essa ha però diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Art. 32.

Figli e persone equiparate.

Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di età non superiore ai 21 anni od anche in età superiore, purchè inabili al lavoro.

Si considerano altresì equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

Art. 33.

Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purchè la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in

cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purchè la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 34.

Liquidazione in capitale.

L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valor capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) nè la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;

b) nè la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

Per gli iscritti volontari di cui al successivo articolo 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di

adeguamento di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Art. 35.

Adeguamenti periodici delle pensioni.

La misura delle pensioni in godimento a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della presente legge, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1965. Il decreto dovrà indicare altresì i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico finanziario, in base al quale è regolato il Fondo.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio avrà subito altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente rispettiva-

mente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

Art. 36.

Prescrizione delle rate di pensione.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del Fondo.

Art. 37.

*Incedibilità, impignorabilità
e insequestrabilità delle pensioni.*

Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative.

Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

TITOLO III

Trattamento al personale cessato dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione.

CAPO I

LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Art. 38.

Liquidazione della posizione assicurativa.

Gli iscritti per i quali, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, e che non si avvalgano o non possano avvalersi della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, hanno diritto alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo stesso, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.

In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresì, diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia decorso.

Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

CAPO II

LA PROSECUZIONE VOLONTARIA
DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO
E LE PRESTAZIONI

Art. 39.

Proseguimento volontario della contribuzione.

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purchè possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, della aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.*

Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.

Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.

Art. 40.

Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.

La pensione di anzianità è liquidata sulla base della retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione è adeguata nella stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, spetta all'iscritto volontario che sia riconosciuto invalido ai sensi delle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.

Art. 41.

Versamento del contributo volontario.

Il contributo volontario è versato mensilmente.

Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo o lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente articolo 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di

almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.

Art. 42.

Prestazioni agli iscritti volontari.

Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:

a) alla pensione di anzianità, di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;

b) alla pensione di invalidità, purchè ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 43.

Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.

La pensione di anzianità e di invalidità agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di età e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purchè la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui è maturato il relativo diritto.

In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purchè la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.

In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

Art. 44.

Accertamento dell'invalidità per gli iscritti volontari.

L'invalidità dell'iscritto volontario, ai fini della pensione, è accertata con le forme e le modalità previste dal quinto e sesto comma del precedente articolo 26.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie, penali e finali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI
ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE
DELLA GENTE DELL'ARIA

Art. 45.

Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946.

Al personale in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia già stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1° gennaio 1947 o da data posteriore, è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo, il periodo di servizio prestato presso Aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purchè, durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purchè non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle Azien-

de per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

Art. 46.

Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti.

Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purchè:

a) facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo è determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento;

c) per i periodi di cui è chiesto il riconoscimento, risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) si intendono perentori e l'inosservanza di essi comporta la decadenza dalla facoltà di conseguire il riconoscimento.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della domanda, purchè il versa-

mento del contributo di cui alla precedente lettera *b*) pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, gli effetti del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 47.

Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1° gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive.

I contributi di previdenza integrativa già versati alla cessata Cassa nazionale della gente dell'aria, anteriormente al 1° gennaio 1947, ed investiti in buoni postali fruttiferi possono essere rimborsati ai singoli iscritti interessati.

Possono essere del pari rimborsati agli iscritti interessati i contributi di previdenza integrativa versati alla Cassa nazionale della gente dell'aria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte eventualmente versata in eccedenza al 12,50 per cento della retribuzione stabilita per la previdenza integrativa medesima e già assoggettata a contribuzione.

Il rimborso di cui ai due commi precedenti è eseguito su domanda degli iscritti al Fondo e dei loro aventi causa, da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il rimborso.

Art. 48.

Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessato dal servizio

posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di chiedere, ai fini della pensione a carico del Fondo, nonché ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione o dell'iscrizione, di cui ai precedenti articoli 39 e 40 il riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria ed all'assicurazione generale obbligatoria, anche se abbia già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa ed abbia conseguito il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria relativamente a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato:

a) alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) qualora l'interessato abbia ottenuto il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza, al versamento di un contributo pari, per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento, al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante, alla data della domanda, ad un iscritto dipendente dalla stessa Azienda dalla quale dipendeva l'interessato ed avente pari qualifica ed anzianità di quest'ultimo all'atto della cessazione dal servizio. Detto versamento deve essere eseguito entro un anno dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo.

I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) sono perentori e la loro inosservanza comporta la decadenza della facoltà di conseguire il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

Il riconoscimento previsto dal presente articolo può essere chiesto, con l'osservanza delle modalità e termini di cui alle precedenti lettere a) e b), anche dai superstiti di coloro che, cessati dal servizio posteriormen-

te al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano deceduti anteriormente a quest'ultima data, purchè i superstiti stessi possano far valere i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere la pensione di reversibilità.

Art. 49.

Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante a coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè il versamento del contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 48 pervenga all'I.N.P.S. entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo.

Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'I.N.P.S.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione di cui al precedente articolo 25 è quella pensionabile spettante alla data della domanda ad un iscritto avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella che l'interessato aveva all'atto della cessazione dal servizio.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, trovano applicazione, nei riguardi di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48, le disposizioni che disciplinano il trattamento di pensione in favore degli iscritti obbligatori al Fondo.

Il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dai contributi versati in loro favore nella assicurazione generale obbligatoria durante il periodo del quale è stato concesso il riconoscimento.

Art. 50.

Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione.

Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui ai precedenti articoli 39 e 40 purchè inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

CAPO II.

SANZIONI

Art. 51.

Sanzioni.

Le Aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie ed i dati occorrenti per l'applicazione della presente legge. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 15 per il ritardato versamento dei contributi, in caso di ritardo nell'invio degli elenchi di contribuzione di cui al precedente articolo 19, le Aziende sono tenute al pagamento di una penale di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere negli elenchi stessi e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

In caso di ritardo nella trasmissione dei dati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 20 la penale a carico delle Aziende è di lire 1.000 per ciascun nominativo a cui

si riferisce il ritardo e per ciascun mese o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

CAPO III.

ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI

Art. 52.

Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per ciò che non è previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonchè in materia di sanzioni penali.

Art. 53.

Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali.

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124. del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 54.

Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni.

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazioni, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.

CAPO IV.

RICORSI
ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 55.

Ricorsi e termini per la loro presentazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 26, primo, secondo, terzo e quarto comma, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, per gli iscritti al Fondo, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in via amministrativa. Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla data di ricezione del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato stesso entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data di ricezione della decisione del ricorso in sede amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

Art. 56.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.